



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento degli Istituti di Partecipazione

Approvato con D.C.C. n. 82 del 14/05/1996
Modificato con D.C.C. n. 37 del 29/03/2001



TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1

1. Il Comune di Foligno informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, garantendone l'effettivo esercizio nelle forme e nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.



TITOLO II - VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 2

1. Il Comune di Foligno riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini come mezzo essenziale di una cittadinanza attiva, piena e consapevole nonché come strumento di tutela e di promozione effettiva dei diritti degli interessi dei singoli e della collettività.

Art. 3

1. Per rendere effettiva la previsione, di cui al precedente articolo 2, l'Amministrazione Comunale predispone piani annuali di promozione e sostegno dell'associazionismo compatibili con le risorse di bilancio, al fine di mettere a disposizione delle strutture associative, mezzi, risorse, locali per innalzare il livello qualitativo e quantitativo della loro azione.

Art. 4

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Amministrazione Comunale istituisce l'Albo delle Associazioni operanti nella città di Foligno.

Art. 5

1. I contributi ordinari di cui all'art. 3 verranno concessi a partire dal primo esercizio finanziario successivo a quello in cui è entrato in vigore il presente regolamento, esclusivamente alle associazioni iscritte all'Albo, di cui al precedente art. 4.

Art. 6

1. L'Amministrazione Comunale con atto di Giunta, qualora ne sussista la disponibilità finanziaria, può partecipare alla organizzazione e gestione di iniziative di particolare rilevanza, senza fini di lucro, promosse da associazioni anche iscritte all'albo di cui al precedente art. 4.
2. Ai fini di quanto previsto al 1° comma del presente articolo si considerano senza fine di lucro le iniziative che non abbiano come scopo quello dell'ottenimento di un utile economico ovvero quelle dirette al perseguimento dell'obiettivo dell'autofinanziamento di campagne, iniziative umanitarie, interventi di solidarietà o delle attività generali delle associazioni stesse.



-
3. Sono escluse in ogni caso dalla previsione del presente articolo le iniziative promosse in via esclusiva o prevalente da partiti politici o da articolazioni degli stessi.

Art. 7

1. L'Amministrazione, ai sensi dello Statuto Comunale e nei limiti previsti dalla legislazione vigente, può stipulare con le associazioni iscritte all'albo convenzioni per definire collaborazioni allo scopo di:
 - 1) organizzare e gestire servizi di competenza comunale;
 - 2) realizzare e gestire parti del patrimonio pubblico.



TITOLO III - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - Le consultazioni

Art. 8

1. Il Comune di Foligno favorisce le consultazioni dei cittadini sugli indirizzi politici e programmatici attraverso gli strumenti e gli istituti di partecipazione disciplinati dal presente regolamento, anche in relazione a specifiche categorie o settori di esse.
2. Il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari e la Giunta possono disporre audizioni di soggetti singoli ed associati che, con il loro apporto conoscitivo e con la loro esperienza, possono contribuire ad una più consapevole ed efficace formazione delle decisioni.
3. Nell'atto formale in cui si dispone l'audizione, vanno definiti luogo, data, oggetto, modalità e soggetti per i quali l'audizione è disposta.
4. Dell'audizione in ogni caso è steso processo verbale che viene inviato al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio, al coordinatore della commissione consiliare competente per materia, ai capigruppo consiliari.
5. Dello stesso è data divulgazione mediante invio agli organi di informazione.
6. L'organo che ha disposto l'audizione può decidere di inviare il processo verbale della stessa ad altri soggetti anche esterni all'Amministrazione Comunale.
7. Il supporto tecnico e burocratico delle consultazioni è assicurato dagli uffici preposti all'attività medesima dell'organo che l'ha disposta.

Capo II - Le consulte

Art. 9

1. Il Comune di Foligno istituisce, con atto consiliare assunto con la maggioranza degli aventi diritto, consulte comunali con compito di studio, di ricerca, di documentazione e di proposta in ordine a settori di attività, a progetti generali definiti o definibili nel tempo, a problematiche aventi carattere generale.
2. Il Comune di Foligno, nel periodo nel quale non siano state attivate le circoscrizioni di decentramento, con atto consiliare assunto con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, può istituire consulte aventi gli stessi compiti di cui al comma 1 in relazione alle problematiche generali attinenti a parti (circoscrizioni – quartieri – frazioni o gruppi di frazioni) del territorio comunale. Tali consulte assumono il nome di Comitati Partecipativi di Zona (oltre che l'indicazione geografica delle zone di pertinenza).



Art. 10

1. L'atto consiliare che istituisce la consulta definisce l'oggetto, la durata e la composizione della stessa in conformità ai principi generali posti dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 11

1. Delle consulte fanno parte:
 - Il Sindaco
 - I membri di Giunta delegati nei settori di attività relativi
 - Consiglieri Comunali in numero non inferiore a 2 e non superiore a 4, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza, designati contestualmente all'istituzione della consulta con voto limitato.
 - Soggetti esterni al Consiglio designati dai soggetti individuati nell'atto costitutivo con le modalità definite dal Consiglio Comunale e comunque idonee a garantire la trasparenza e la democraticità della designazione.
 - Esperti nominati dal Consiglio se ed in quanto previsto dall'atto costitutivo dalla Consulta.

Art. 12

1. Le Consulte sono presiedute da un Coordinatore designato dal Sindaco tra i soggetti esterni al Consiglio Comunale ed alla Giunta.
2. Il Coordinatore ha il compito di:
 - convocare e coordinare i lavori della Consulta;
 - comunicare ai competenti organi i pareri espressi e gli esiti del lavoro della Consulta;
 - portare a conoscenza della cittadinanza le attività della Consulta.
3. Al Coordinatore della Consulta sono riconosciuti ai soli fini dell'espletamento del mandato gli stessi diritti di accesso agli atti ed agli uffici spettanti ai Consiglieri Comunali.

Art. 13

1. La Consulta, oltre alle funzioni di studio, ricerca e documentazione nei settori di competenza, può avanzare proposte di provvedimenti agli organi competenti.
2. Su tali proposte l'organo competente ad emanare il provvedimento ha l'obbligo di provvedere entro 60 gg..
3. In caso di provvedimento negativo l'organo ha il dovere di dare conto, nelle motivazioni dell'atto, delle ragioni per le quali non ritiene opportuno o possibile accogliere le proposte della Consulta.



4. La Consulta può esprimere pareri su tutti gli atti deliberativi assunti dalla Giunta o dal Consiglio Comunale attinenti al suo settore di operatività.
5. A questo fine gli indici degli atti deliberativi di Giunta o di Consiglio Comunale, devono essere trasmessi alla Consulta contestualmente alla pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio.
6. Gli atti consiliari aventi natura regolamentare o comunque carattere generale, che attengono al settore di intervento della Consulta, debbono essere sottoposti, per il parere preventivo, obbligatorio, ma non vincolante della Consulta.
7. Il parere della Consulta deve essere espresso entro 20 gg. dall'invio.
8. In caso di decorrenza dei 20 gg. previsti per la espressione del parere il Consiglio Comunale può provvedere prescindendo dallo stesso.
9. In caso di indifferibilità o urgenza di cui dà atto il Consiglio Comunale, si può procedere alla deliberazione anche senza il parere preventivo della Consulta.
10. La Consulta può richiedere il riesame di provvedimenti emessi dalla Giunta ovvero dal Consiglio Comunale nel suo settore di intervento, specificando le motivazioni di opportunità che sono sottese alla richiesta di riesame.
11. Sulla richiesta di riesame la Giunta o il Consiglio hanno l'obbligo di pronunciarsi entro 30 gg..
12. La richiesta di riesame è inammissibile quando l'atto ha già prodotto i suoi effetti per intero.

Art. 14 - Comitati partecipativi di zona

1. Dei comitati partecipativi di zona fanno parte i soggetti esterni al Consiglio Comunale designati dalle rappresentanze individuate nell'atto costitutivo, con le modalità definite dal Consiglio Comunale e comunque idonee a garantire la trasparenza e la democraticità della designazione, ivi comprese le rappresentanze di associazioni di cittadini residenti extracomunitari.
2. Alle sedute dei comitati partecipativi possono partecipare il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

Art. 15

1. I comitati partecipativi di zona, oltre alle attribuzioni proprie di tutte le altre Consulte possono:
 - a. avanzare al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio Comunale proposte di provvedimenti o piani di intervento;
 - b. richiedere che gli organi preposti si pronuncino con urgenza su proposte di provvedimento giacenti e già perfezionate ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;
 - c. convocare incontri pubblici invitando l'Amministrazione Comunale ad essere presente;
 - d. disporre audizione di soggetti esterni ovvero richiedere di essere ascoltati entro 30 gg. dal Consiglio Comunale, dalle Commissioni Consiliari, dalla Giunta;



- e. essere promotori di progetti di collaborazione con strutture del volontariato e proporre ipotesi di utilizzo e valorizzazione del patrimonio pubblico presente nella zona.

Art. 16

1. Su particolari problemi che riguardano la zona di pertinenza i Comitati partecipativi possono convocare assemblee cittadine. La convocazione può avvenire anche su richiesta sottoscritta da almeno 70 cittadini.

Art. 17

1. I Comitati partecipativi di zona debbono esprimere, entro 20 gg. dall'invio dell'atto, parere preventivo, obbligatorio, sebbene non vincolante in ordine:
 - al bilancio di previsione ed al conto consuntivo dell'Amministrazione Comunale;
 - al Piano Regolatore Generale e alle sue varianti generali;
 - a tutti gli atti urbanistici che producono per intero i loro effetti nella zona di pertinenza;
 - agli atti regolamentari o comunque a carattere generale relativi alla disciplina della erogazione o fruizione dei servizi presenti nella zona;
 - agli atti di disposizione ed ai progetti di utilizzazione del patrimonio comunale insistente nella zona di pertinenza.

Art. 18

1. I Comitati partecipativi di zona entro il 30 settembre di ogni anno possono proporre all'Assessore al Bilancio le segnalazioni in ordine alle priorità di intervento dell'Amministrazione Comunale nella zona di pertinenza.
2. Tale documentazione è allegata all'istruttoria del Bilancio di Previsione dell'esercizio successivo e portata a conoscenza di tutti i capigruppo consiliari.

Art. 19

1. L'Amministrazione Comunale provvede a mettere a disposizione della Consulta:
 - a) il personale di supporto necessario all'effettivo sviluppo dell'attività;
 - b) i locali per lo svolgimento dell'attività. I costi per il funzionamento della Consulta sono a carico del Bilancio dell'Ente.
2. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei comitati partecipativi di zona, per l'esercizio della loro attività, locali o strutture che hanno sede nella zona di pertinenza.



3. Il coordinatore del Comitato Partecipativo risulta essere consegnatario dei locali e delle strutture e risponde personalmente di eventuali danni che dovessero prodursi.

Art. 20

1. Entro 60 gg. dall'entrata in vigore del presente Regolamento e su iniziativa della Giunta, il Consiglio Comunale provvede all'adeguamento delle Consulte già istituite, ivi comprese quelle insediate in via provvisoria con atto di Giunta.

Art. 21

1. Le Consulte approvano i documenti e le proposte con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. La consulta esprime i pareri e le richieste di riesame con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto.
3. Il voto è sempre palese.

Capo III - Le conferenze cittadine

Art. 22

1. Il Sindaco, su proposta del Consiglio Comunale, istituisce con suo decreto conferenze cittadine per permettere la effettiva partecipazione delle forze economiche sociali alla definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione di singoli interventi e di specifici settori di attività.
2. Le conferenze cittadine si tengono in forma pubblica, previa congrua informazione alla cittadinanza ed in particolare ai soggetti interessati.
3. Le conferenze cittadine esauriscono la loro attività, anche mediante più incontri entro il termine definito nel decreto istitutivo, presentando al Sindaco un documento di indirizzo o un'ipotesi di programma.
4. Di tale documento è data opportuna conoscenza alla cittadinanza ed è trasmesso ai gruppi consiliari.
5. Il documento deve essere sottoscritto da almeno i 2/3 dei partecipanti alla conferenza.



Capo IV - Carta dei diritti

Art. 23

1. I cittadini, con istanza formale sottoscritta da almeno 500 elettori, possono richiedere che il Consiglio Comunale adotti carte dei diritti che riguardino specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi.
2. Il Consiglio Comunale ha l'obbligo di pronunciarsi entro 60 gg. dalla presentazione della proposta e, qualora ritenga di non approvare la stessa, ha l'obbligo di fornire specifica ed adeguata motivazione.
3. L'atto di rigetto deve essere approvato con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Capo V - Istanze - Proposte - Petizioni

Art. 24

1. Cittadini singoli o associati possono presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere la tutela di diritti o interessi singoli o collettivi.
2. Tali istanze, petizioni e proposte debbono essere sottoscritte e presentate formalmente.
3. Entro 60 gg. dalla presentazione l'Organo competente deve pronunciarsi.
4. Nel caso di questioni, che non importano discrezionalità amministrativa o che non rientrino nell'ambito della programmazione dell'Ente, la risposta è data dal Dirigente del settore, sentito l'Assessore competente.
5. L'obbligo di pronunciarsi non sussiste quando non sussiste un interesse generale o non si tratti di diritti.
6. In caso di diniego l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di motivare specificatamente e puntualmente. Del provvedimento anche negativo va data comunicazione ai cittadini proponenti personalmente.
7. Nel caso di eccessivo numero degli stessi, l'informazione va data al primo sottoscrittore e comunicata agli organi di informazione.
8. Di tali provvedimenti, qualora adottati dalla Giunta Comunale va data comunicazione a tutti i capigruppo consiliari, i quali possono richiedere la discussione in sede di Consiglio Comunale.



Capo VI - Referendum consultivi

Art. 25

1. Il Consiglio Comunale, il 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni comunali ovvero 2 Consigli Circostrizionali possono richiedere l'indizione di referendum consultivo comunale.

Art. 26

1. Negli ultimi due casi la richiesta di indizione del referendum deve essere inoltrata da un comitato promotore costituito da almeno 5 cittadini sottoscrittori della richiesta stessa ovvero dai Presidenti dei Consigli di Circostrizione proponenti e deve essere corredata da sottoscrizioni autentiche nel numero richiesto ovvero dagli atti deliberativi validi ed efficaci dei Consigli di Circostrizionali.
2. Per la disciplina delle formalità relative alla raccolta delle sottoscrizioni e alla loro regolarità si fa riferimento alla disciplina di legge disposta in ordine alla presentazione delle liste elettorali per il Consiglio Comunale.
3. Le sottoscrizioni debbono essere raccolte nei 90 gg. precedenti al deposito della richiesta.

Art. 27

1. Il quesito referendario deve essere chiaro ed intelligibile, avere significato univoco, avere un unico oggetto.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le limitazioni implicite alla ammissibilità dei quesiti referendari elaborati dalla Corte Costituzionale ex art. 75 della Costituzione Italiana.

Art. 28

1. In ogni caso non possono formare oggetto di referendum le norme statutarie e regolamentari, il bilancio, il conto consuntivo e gli atti deliberativi connessi alla materia tributaria e tariffaria.
2. Non possono formare oggetto di referendum gli atti che hanno prodotto per intero i loro effetti.

Art. 29

1. Entro 30 gg. dal deposito della richiesta, una Commissione di 3 esperti esterni all'Amministrazione, nominati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta



degli aventi diritto fra docenti di diritto pubblico, avvocati con almeno 10 anni di iscrizione all'Albo, magistrati in quiescenza, si pronuncia sull'ammissibilità del quesito.

2. Qualora la Commissione ravvisi una irregolarità sanabile del quesito, la stessa Commissione in contraddittorio con il comitato promotore predispone una formulazione corretta del quesito.

Art. 30

1. Gli artt. 26, 27, 28 e 29 non si applicano nel caso di richiesta di referendum deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 31

1. Il Sindaco indice il referendum per una domenica entro quattro mesi dal deposito della richiesta.
2. Il referendum non può aver luogo ed è rinviato di non meno di quattro mesi in caso coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 32

1. Le modalità di svolgimento della consultazione referendaria sono le stesse previste dalla legislazione nazionale.
2. Gli oneri finanziari per lo svolgimento del referendum sono posti a carico del bilancio dell'ente.
3. Nel caso in cui, nell'esercizio in corso, non vi sia la possibilità di finanziare la consultazione referendaria, il Consiglio Comunale autorizza il Sindaco ad indire il referendum entro 60 gg. dell'anno successivo, disponendo nel contempo idonea previsione di bilancio.

Art. 33

1. Si procede allo scrutinio dell'esito referendario solo nel caso in cui partecipi al voto la metà più uno dei cittadini aventi diritto.

Art. 34

1. Il quesito referendario è accolto se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti espressi validamente.



Art. 35

1. L'accoglimento del quesito referendario è proclamato dalla Segreteria Comunale dell'Ente, la quale presiede a tutte le operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 36

1. L'accoglimento del quesito obbliga il Consiglio Comunale entro 30 gg. dalla proclamazione dell'esito a pronunciarsi nel merito.
2. Il Consiglio Comunale non è vincolato ad assumere l'esito referendario.
3. Il Consiglio Comunale può disporre in modo difforme dall'esito referendario con atto motivato assunto a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 37

1. Qualora un quesito non sia stato accolto ovvero non abbia partecipato al voto la metà degli aventi diritto, esso non può essere riproposto nell'ambito della legislatura.

Capo VII - Norme di rinvio

Art. 38

1. La disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo, del diritto di informazione, dell'anagrafe degli Amministratori è disposta con gli atti n. 6 del 19.1.1995 e n. 17 del 21.1.1993, già adottati dal Consiglio Comunale.



INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	2
Art. 1	2
TITOLO II - VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO	3
Art. 2	3
Art. 3	3
Art. 4	3
Art. 5	3
Art. 6	3
Art. 7	4
TITOLO III - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	5
Capo I - Le consultazioni	5
Art. 8	5
Capo II - Le consulte	5
Art. 9	5
Art. 10	6
Art. 11	6
Art. 12	6
Art. 13	6
Art. 14 - Comitati partecipativi di zona	7
Art. 15	7
Art. 16	8
Art. 17	8
Art. 18	8
Art. 19	8
Art. 20	9
Art. 21	9
Capo III - Le conferenze cittadine	9
Art. 22	9
Capo IV - Carta dei diritti	10
Art. 23	10
Capo V - Istanze - Proposte - Petizioni	10
Art. 24	10
Capo VI - Referendum consultivi	11
Art. 25	11
Art. 26	11
Art. 27	11
Art. 28	11
Art. 29	11
Art. 30	12
Art. 31	12
Art. 32	12
Art. 33	12
Art. 34	12
Art. 35	13
Art. 36	13
Art. 37	13
	14



Capo VII - Norme di rinvio.....	13
Art. 38	13